



Chi pensa alle pensioni ?

Il caos del governo e le proposte del PD

A cura dell'on Marialuisa Gnechi
deputata PD della Commissione Lavoro
in collaborazione con l'Ufficio comunicazione
del Gruppo PD della Camera dei deputati

maggio 2011

Ordine del giorno sulle pensioni



Il protocollo sul welfare del 2007 ha visto il coinvolgimento di 5 milioni di lavoratori, lavoratrici e pensionati e pensionate, che hanno confermato nel referendum ciò che il Governo Prodi aveva proposto per lo stato sociale.

Questo governo ha effettuato i maggiori tagli e il più clamoroso peggioramento di tutto il sistema con un maxiemendamento approvato alla fine di luglio con la fiducia, senza dibattito nè in parlamento, nè con le forze sociali. Una vera vergogna.

Si allunga il lavoro di un anno nel pubblico impiego, di un anno e mezzo per gli autonomi, ma nel settore privato si rischia di lasciare la gente senza retribuzione, senza ammortizzatori sociali e senza pensione. Per la prima volta in una modifica significativa non si sono garantiti i senza lavoro e chi sta proseguendo volontariamente la contribuzione Inps o Inpdap.

Non si sono adeguati i coefficienti di calcolo, non si sono previsti vantaggi per le aziende che mantengono al lavoro fino alla pensione. Si è aumentata l'età per tutti, oltre che per lo spostamento di un anno si programma l'allungamento dei periodi di lavoro anche in base all'aumento dell'aspettativa di vita, senza però prevedere i miglioramenti per il calcolo della pensione.

Per impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire i contributi all'Inps e poter andare in pensione a 60 anni, si è abrogata la legge che dal 1958 era un pilastro del sistema previdenziale che consentiva di creare la posizione assicurativa all'Inps. E' stato tolto a tutti quello che era un diritto minimo: crearsi un'unica pensione. Questo senza aver previsto una vera possibilità di unificare i contributi, la cosiddetta totalizzazione per poter godere della pensione frutto almeno di tutti i contributi realmente versati.

Il Partito Democratico vuole garantire a chi ha 40 anni di contributi, a chi ha perso il lavoro, a chi ha l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria il mantenimento dei requisiti previsti nel 2007.

Il PD sosterrà questi contenuti nella battaglia politica in parlamento e con il confronto con le parti sociali. Noi siamo per una vera riforma delle pensioni che sia discussa con le forze sociali e valuti che la situazione del lavoro e delle garanzie si è modificata e che le regole devono tenerne conto per garantire il futuro, la sostenibilità del sistema, ma anche l'adeguatezza degli importi pensionistici per garantire la reale possibilità di vivere con la pensione.

approvato all'unanimità all'Assemblea di Varese il 19 ottobre 2010



Introduzione

Il sistema previdenziale italiano presenta una sua particolare complessità. Va sicuramente aperta una seria discussione per una riforma organica del sistema salvaguardando i diritti. Va pensato il modo per migliorare le pensioni delle donne, soprattutto nel settore privato, troppo basse per consentire una vita dignitosa e per affrontare il futuro tasso di sostituzione reddito/pensione. Va risolto il problema reale di copertura delle future pensioni dei giovani, che passano da un lavoro precario ad un altro, con contribuzioni saltuarie.

Questo Governo invece, pur di fare cassa, ha continuato a legiferare sulle pensioni in modo assolutamente disordinato, con tagli indiscriminati e contraddittori, generando confusione e incertezza e senza un preventivo confronto con le parti sociali.

In questo dossier cercheremo di spiegare quanto approvato da questo Governo sulle pensioni e descriveremo alcune delle iniziative parlamentari intraprese dai deputati PD in Commissione Lavoro per cercare di contrastare le modifiche volute da questa maggioranza, nella piena convinzione che andrebbero azzerate e che si dovrebbe ripartire per una discussione riformatrice seria e costruttiva.

Gli interventi rovinosi sulle pensioni approvati da questa maggioranza dal 2008 ad oggi

La legge 133/2008, con la giustificazione di ridurre i costi dell'amministrazione pubblica, ha introdotto il pensionamento obbligatorio dei dipendenti pubblici che avessero maturato il requisito di 40 anni di contribuzione effettiva. Con successive leggi si è modificato il requisito di accesso, prima prevedendo 40 anni di servizio effettivo e poi riportandolo nuovamente ai 40 anni di anzianità massima contributiva. Lo stesso dicasi rispetto al personale escluso la cui platea, rispetto alla previsione introdotta con la legge 133/2008, è stata allargata. In altri termini le modifiche introdotte con la legge 133/2008 e successive modifiche hanno colpito solo e unicamente le qualifiche medio-basse del pubblico impiego.

Presentiamo una tabella esplicativa che rende evidente la contraddittorietà di questi provvedimenti; ovviamente noi abbiamo presentato tanti emendamenti correttivi sia in commissione che in aula, ma sono sempre stati bocciati.

Legge	Ambito applicazione	Requisiti	Personale escluso	Attività PD
D.L. 26/06/2008, n. 112 convertito dalla legge n. 133 del 6/08/2008 Art.72, comma 11	Amministrazioni pubbliche art.1 comma 2 D.Lgs 165/2001 Personale dipendente, dirigenziale e non dirigenziale	Risoluzione unilaterale del rapporto e collocamento a riposo a discrezione della struttura al compimento anzianità massima contributiva 40 anni	Magistrati e professori universitari	Interrogazione n. 5/0808 dicembre 2008: chiede al Ministro di chiarire l'esatta interpretazione dell'articolo 72, comma1, del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, e in particolare se esso sia applicabile o meno alle aziende sanitarie locali.
Legge n. 15 del 4 /03/2009 Art. 6, comma 3	Amministrazioni pubbliche art.1 comma 2 D.Lgs 165/2001 Personale dipendente, dirigenziale e non dirigenziale	Risoluzione del rapporto e collocamento a riposo, a discrezione della struttura al compimento anzianità massima di 40 anni di servizio effettivo	Magistrati e professori universitari	Interrogazione n. 4/03412 luglio 2009: chiede al Ministro di chiarire se negli anni di servizio effettivo si considerino anche le ricongiunzioni di contributi e il riscatto del periodo di laurea.
D.L.1/07/2009, n. 78 convertito dalla legge n. 102 del 3/08/2009 Art.17, comma 35 novies	Amministrazioni pubbliche art.1 comma 2 D.Lgs 165/2001 Personale dipendente, dirigenziale e non dirigenziale	Risoluzione del rapporto e collocamento a riposo a discrezione della struttura al compimento anzianità massima contributiva 40 anni	Magistrati, professori uni- versitari e dirigenti medici di struttura complessa	Interrogazione n. 4/04782 ottobre 2009: chiede di sapere a quante dipendenti donne e con che età anagrafica, suddivise per settore della pubblica amministrazione e qualifica, sia stata comunicata la risoluzi- one unilaterale del rapporto di lavoro e conseguente collocamento a riposo coatto.
Legge n. 183 del 4/11/2010 Art. 22, comma 1	D.Lgs 502/1992 Dirigenti medici e del ruolo del servizio sanitario nazionale.	Su iniziativa dell'interessato al compimento di 40 anni di servizio effettivo e comunque il limite di permanenza in servizio, non può superare 70° anno di età		Interrogazione n. 5/03152 giugno 2010: chiede al Ministro Brunetta quanti dipendenti pubblici siano stati collocati obbligatoriamente a riposo.

► Ma non finisce qui

Alla Commissione affari sociali della Camera è attualmente in discussione il testo di una proposta di legge (testo unificato 278-799-977ter -1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909 dal titolo “Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.”) che, all’articolo 8 (Limiti di età) recita:

« 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età».

2. Il quarto periodo del comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale».

N.B.

Il comma 11 dell’articolo 72 della legge 133/2008 prevedeva solo l’esclusione di magistrati e professori universitari e dirigenti medici di struttura complessa.

► Donne penalizzate

I provvedimenti sulle pensioni realizzati da questa maggioranza sono stati tutti fortemente penalizzanti per le donne.

Si è utilizzata una sentenza della Corte europea per imporre l’obbligatorietà prima a 61 e poi, dal 2011, a 65 anni per il pensionamento di vecchiaia delle donne nel pubblico impiego, mentre la sentenza intendeva favorire le donne e combattere le discriminazioni retributive tra uomini e donne e di conseguenza prevedeva che le donne avessero la possibilità di andare in pensione a 65 anni, come gli uomini, per poter avere pensioni migliori; tutto questo fingendo di non sapere che la facoltà del pensionamento a 65 anni esisteva già nel nostro ordinamento!

Non solo. Nel settore privato le donne hanno diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni: il trasferimento dei contributi dall’Inpdap (o fondo del pubblico impiego) all’Inps era gratuito. Quindi per impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire gratuitamente i propri contributi all’Inps e poter andare in pensione a 60 anni, con la manovra di luglio 2010 il Governo ha reso oneroso anche il trasferimento dei contributi verso l’Inps. Abbiamo presentato una serie di interrogazioni per capire quali valutazioni questo Governo avesse fatto per arrivare a questa norma, perché secondo noi con i pensionamenti coatti nel pubblico impiego stanno ottenendo l’effetto contrario, mandando in pensione anche “giovani” uomini e donne che non hanno neanche 60 anni.

Continuiamo ad insistere per capire chi sia stato mandato in pensione, a che età, in quali settori, quanti uomini e quante donne, e se tutti gli enti locali e le amministrazioni statali si siano comportate con omogeneità, perché ogni discrezionalità, in particolare nel pubblico impiego, favorisce e crea discriminazione e ingiustizia. Ancora nessuna risposta.



Interrogazione 4/09465

17 novembre 2010 in cui chiediamo “se sia stata effettuata la ricognizione di cui sopra ed entro quali tempi il Ministro interrogato intenda dare seguito a quanto previsto nell'ordine del giorno 9/3638/109 del 29 luglio 2010 citato in premessa e fornire i relativi dati.”

Interrogazione 4/11316

23 marzo 2011 in cui richiediamo “quanti dipendenti pubblici siano stati collocati a riposo obbligatoriamente (in base all'articolo 17, comma 35-novies, della legge n. 102 del 2009), in particolare quanti uomini e quante donne con la specificazione dell'età anagrafica degli interessati, suddivisi per settore della pubblica amministrazione e se la normativa richiamata sia stata applicata in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale e da tutte le amministrazioni interessate, abbiamo insistito nell'interrogare i ministri perché le amministrazioni statali hanno agito con molta/troppa discrezionalità e nelle regioni gli enti locali e le asl in modo molto originale e con grandi differenze territoriali.”

Interrogazione 4/11458

04 aprile 2011 in cui chiediamo “quanti dipendenti pubblici siano stati collocati a riposo obbligatoriamente (in base all'articolo 17, comma 35-novies, della legge n. 102 del 2009), in particolare quanti uomini e quante donne con la specificazione dell'età anagrafica degli interessati, suddivisi per settore della pubblica amministrazione.”

Interrogazione 5/04594

13 aprile 2011 in cui chiediamo ancora una volta “quante donne e quanti uomini sino stati collocati a riposo coatto con un'età inferiore a 65 anni: riteniamo molto importante avere i dati sui pensionamenti coatti, con particolare attenzione all'età anagrafica delle persone perché non si può

da un lato alzare l'età per la pensione di vecchiaia a 65 per le donne e procrastinare di un anno la pensione per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e dall'altro prevedere la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro con pensionamento coatto “per giovani che avrebbero lavorato ancora volentieri”.

Interrogazione 5/04645

20 aprile 2011 in cui chiediamo “se non ritengano opportuno i Ministri interrogati, per i motivi di cui sopra e per la consolidata giurisprudenza dei tribunali a sfavore dell'amministrazione, di avviare il monitoraggio più volte richiesto sull'applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 e valutare di assumere iniziative normative dirette all'abrogazione della norma stessa o a favorire un esodo volontario. E' eclatante la situazione venutasi a creare per gli insegnanti, è in atto un contenzioso diffuso su tutto il territorio nazionale, provvedimenti assolutamente senza motivazione e docenti (donne) costrette a rimanere in attesa del compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, non si riesce ad avere un'informativa esauriente e corretta da parte del ministero per capire se contando sulle scelte volontarie non si potesse arrivare allo stesso obiettivo di uscite.”

Interrogazione 4/11769

28 aprile 2011 in cui richiediamo “se e quando il Ministro ritenga che le problematiche segnalate nelle risposte alle interrogazioni 4-09465, 4-11316 e 4-11458 possano essere superate e pertanto, stante l'impegno assunto con la risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-04782, se non ritenga di rivedere il proprio precedente orientamento, avviando il monitoraggio sull'applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 e i relativi dati richiesti.”

Un'ulteriore contraddizione: l'esonero dal servizio

Sempre la legge n. 133/2008 ha previsto la possibilità di esonero dal servizio per la durata massima di 5 anni, per il lavoratore/trice pubblico/a in presenza di 35 anni di contributi garantendogli/le il 50% dello stipendio (o il 70% se impegnati in associazioni di volontariato).

Oltre al messaggio negativo dato ai dipendenti pubblici ("preferisco tenerti a casa con il 50% della retribuzione piuttosto che in servizio... dove evidentemente non credo alla tua produttività"), anche questo istituto è stato utilizzato senza un criterio omogeneo creando un groviglio di confusione e incertezza: non si è capito se si tratti di un diritto del dipendente (e quindi le amministrazioni siano tenute a concederlo, in assenza di motivi ostativi legati alle esigenze di servizio); se sia stato applicato o meno su tutto il territorio nazionale; ed infine se chi è in esonero, dopo la legge 122/2010, debba rimanere un anno in più al 50% o percepire la pensione in base al decreto di collocamento in esonero.... Anche su questo punto siamo in attesa di risposte concrete (vedi Interrogazione a risposta scritta 4/11312 del 23 marzo 2011).



LE NORME PEGGIORATIVE INTRODOTTE CON LA LEGGE 122/2010

Per chi ha raggiunto il requisito entro il 31.12.2010 valgono ancora le vecchie regole, mentre vedrà allontanarsi l'accesso al pensionamento chi maturerà il requisito dal 1° gennaio 2011.

Alla maturazione del requisito le nuove decorrenze prevedono:

- ◆ + 12 mesi di ulteriore servizio per i/le lavoratori/trici dipendenti del pubblico e del privato (**quindi nel 2008 il governo aveva ritenuto necessario il collocamento coatto di pubblici dipendenti e nel 2010 si tengono forzatamente in servizio tutti per un anno in più: con quale logica?**);
- ◆ + 18 mesi dopo il raggiungimento del requisito per i/le lavoratori/trici autonomi/e;
- ◆ + 18 mesi per “uomini e donne” che maturano i requisiti al pensionamento di vecchiaia o anzianità **contributiva**, inoltre, anche a seguito da **totalizzazione** dei periodi assicurativi;
- ◆ **viene innalzata l'età pensionabile di vecchiaia delle donne del pubblico impiego** a 65 anni dal 1° gennaio 2012, potranno pensionarsi ancora al 61° anno di età nell'anno 2011;
- ◆ **vietato il licenziamento** (per raggiunti limiti di età “65 anni”) dopo la maturazione del requisito fino al conseguimento della pensione;
- ◆ **inoltre a cadenza triennale a partire dal 1° gennaio 2015** ci sarà un'ulteriore quota aggiuntiva di “due o tre mesi” per le pensioni di vecchiaia e di anzianità legate alle quote (età + contributi); tale meccanismo legato alla speranza di vita non sarà applicato a chi avrà maturato 40 anni di contributi;
- ◆ **novità** in materia di ricongiunzione e trasferimento dei contributi.

Le nuove decorrenze non si applicano:

- a) **al personale del comparto scuola**, per il quale si continua ad applicare la vigente normativa, e che potrà pensionarsi dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o dall'inizio dell'anno accademico (1° novembre), rispettando però i requisiti di età e di contribuzione perfezionati entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui avviene il pensionamento;
- b) **ai lavoratori che al 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di pre-avviso** e che maturano i requisiti previsti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- c) **ai lavoratori per i quali viene meno con l'età il titolo abilitante a svolgere la propria attività lavorativa** (es. piloti di aerei, personale marittimo e viaggiante per i servizi di trasporto pubblico);
- d) **ai lavoratori collocati in mobilità**, sulla base degli accordi sindacali e collettivi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, purché maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità e per un massimo di 10.000 unità (mentre la stima dell'Inps è di 45.000 unità);
- e) **ai lavoratori** che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, sono **titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settori** (es. bancari);
- f) **la nuova riforma non appare applicabile automaticamente alle casse previdenziali dei liberi professionisti.**

PENSIONE DI VECCHIAIA DELLE DONNE

► Lavoratrici dipendenti del pubblico impiego

Per le donne della pubblica amministrazione la pensione di vecchiaia sarà dal 1° gennaio 2012 equiparata all'età dei loro colleghi uomini, fissata a 65 anni. Fino a tutto il 2011 saranno sufficienti 61 anni, rispettando però l'attesa dal momento della maturazione del requisito di 12 mesi.

Sono escluse dal provvedimento le lavoratrici che fanno parte di specifici ordinamenti che prevedono un'età più elevata e le donne facenti parte delle Forze Armate il cui requisito contributivo resta fermo a 60 anni.

Dal 2012 in poi:

- la lavoratrice in possesso del requisito contributivo che compirà 61 anni entro il 2010 potrà accedere al pensionamento con le attuali finestre;
- la lavoratrice che compirà 61 anni entro il 2011 potrà accedere al pensionamento trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto;
- a partire dal 2012 la lavoratrice in possesso del requisito contributivo potrà accedere al pensionamento trascorsi 12 mesi dal compimento del 65° anno di età (66° anno).

► Lavoratrici dipendenti del privato

Resta invariata l'età anagrafica (60 anni).

Decorrenza della pensione dal 1° gennaio 2011: **diritto alla pensione decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito** (es. lavoratrice dipendente, che compirà 60 anni nel giugno 2011, accederà alla pensione dal 1° luglio 2012).

► Lavoratrici autonome coltivatrici dirette, colone e mezzadre, artigiane, commercianti

Resta invariata l'età anagrafica (60 anni).

Decorrenza della pensione dal 1° gennaio 2011: **diritto alla pensione decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito** (es. lavoratrice autonoma, che compirà 60 anni nel giugno 2011, percepirà la pensione dal 1° gennaio 2013).

PENSIONE DI VECCHIAIA DEGLI UOMINI

► Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Resta invariata l'età anagrafica (65 anni).

Decorrenza della pensione dal 1° gennaio 2011: **diritto alla pensione decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito** (es. lavoratore dipendente, che compirà 65 anni il 25 luglio 2011, percepirà la pensione il 1° agosto 2012).

► Lavoratori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti

Resta invariata l'età anagrafica (65 anni).

Decorrenza della pensione dal 1° gennaio 2011: **diritto alla pensione decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito** (es. lavoratore autonomo, che compirà 65 anni il 25 luglio 2011, accederà alla pensione il 1° febbraio 2013).



PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA E IN TOTALIZZAZIONE

► Sia per uomini che per donne

Soggetti interessati: i lavoratori che non hanno maturato il diritto alla pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali hanno versato i propri contributi, a cui è data la facoltà di sommarli ai fini del perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Età anagrafica 65 anni.

Decorrenza della pensione dal 1° gennaio 2011: **decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito.**

L'esercizio della facoltà di totalizzazione dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni di contribuzione;
- b) cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero;
- c) l'unificazione contributiva riguarda per intero tutti i periodi assicurativi, ma non possono essere di durata inferiore ai 3 anni e non devono coincidere tra loro nelle diverse casse previdenziali;
- d) non essere già titolare di trattamento pensionistico autonomo.

PENSIONE DI ANZIANITÀ CON LE QUOTE "ETÀ + CONTRIBUTI"

► Lavoratori /trici dipendenti

Il meccanismo delle quote per i lavoratori/trici dipendente era il seguente:

Anno	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima
2010	95	59
2011	96	60
2012	96	60
dal 2013	97	61

Dal 1° gennaio 2011 un lavoratore/trice dipendente accederà alla pensione decorsi i 12 mesi dalla maturazione del requisito.

► Lavoratori /trici autonomi/e Inps

Il meccanismo delle quote per i lavoratori/trici autonomi era il seguente:

Anno	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima
2010	96	60
2011	97	61
2012	97	61
Dal 2013	98	62

Dal 1° gennaio 2011 un lavoratore/trice autonoma accederà alla pensione decorsi i 18 mesi dalla maturazione del requisito.

PENSIONE DI ANZIANITÀ CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Il diritto alla pensione di anzianità è assicurato con almeno 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età.

Dal 1° gennaio 2008, per chi maturava i 40 anni di contribuzione, venivano ripristinate le 4 finestre di uscita durante l'anno di maturazione del requisito per accedere alla pensione.

► Lavoratori/trici dipendenti pubblici e privati

Dal 1° gennaio 2011: a prescindere dall'età.

Diritto alla pensione: **decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito** (es: lavoratore/trice dipendente che raggiungerà il requisito - 40 anni di contribuzione - al 30 maggio 2011 potrà pensionarsi dal 1° giugno 2012).

► Lavoratori/trici autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani e commercianti

Dal 1° gennaio 2011: a prescindere dall'età

Diritto alla pensione: **decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito** (es: lavoratore che raggiungerà il requisito - 40 anni di contribuzione - al 30 maggio 2011 potrà pensionarsi dal 1° dicembre 2012).

PENSIONE DI ANZIANITÀ CON 40 ANNI IN TOTALIZZAZIONE

Per totalizzazione si intende l'operazione che permette di sommare, in modo virtuale, i contributi che sono stati (eventualmente) versati in diverse gestioni previdenziali, per raggiungere il requisito minimo per il diritto alla pensione.

Dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti ed iscritti presso la Gestione Separata Inps.

Soggetti interessati: tutti/e i/le lavoratori/trici (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e parasubordinati), con esperienze in attività plurisetoriali con iscrizione a due o più forme di assicurazione obbligatoria (I.V.S. Inps, Gestione Separata) o forme sostitutive esclusive ed esonerative (Inpdap, Enasarco, ecc.), nonché ad altre forme pensionistiche (Enti Previdenziali dei Liberi Professionisti e Tutela Previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione) i quali, sommando i vari periodi, hanno la possibilità di raggiungere il requisito per il diritto alla pensione di anzianità contributiva pari a 40 anni.

Decorrenza della pensione dal 1° gennaio 2011, a prescindere dall'età.

Diritto alla pensione: **decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito.**

Requisiti condizionanti:

- cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero;
- aver maturato complessivamente 40 anni di contribuzione;
- l'unificazione riguarda per intero tutti i periodi assicurativi, ma non possono essere di durata inferiore ai tre anni e non devono coincidere tra loro nelle diverse casse previdenziali.

N.B. A partire dal 1° gennaio 2015 troverà applicazione, in conseguenza dell'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita calcolata dall'Istat, un'ulteriore quota aggiuntiva di "due o tre mesi". Tale elevazione non sarà attribuita ai lavoratori/trici che si pensioneranno con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

PEGGIORAMENTI IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE

La ricongiunzione è un'operazione che consente di riunificare, presso un'unica gestione previdenziale, eventuali periodi contributivi maturati dal lavoratore in differenti Enti previdenziali per ottenere un'unica pensione.

Questo può succedere, per esempio, quando durante la vita lavorativa si sono svolte attività diverse, ad esempio, prima lavoratore dipendente e poi autonomo. Se i contributi versati in una gestione previdenziale non sono sufficienti per maturare il diritto alla pensione si avrebbe come conseguenza la perdita degli stessi, senza alcun diritto alla prestazione. Perché questo non accada è possibile ricorrere alla ricongiunzione.

La ricongiunzione **POTEVA** essere gratuita o a pagamento in funzione dell'Ente verso cui si trasferivano i contributi e quello dal quale provenivano.

Si riportano in sintesi le modifiche sulle norme della ricongiunzione dei contributi ed aumento degli oneri in carico ai richiedenti (Articolo 12, da comma 12 septies a comma 12 undecies del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010).

La manovra economica ha voluto dare un taglio deciso e netto ai trasferimenti dei contributi dei pubblici dipendenti verso l'Inps: non esiste più la possibilità di avere una posizione gratuita presso questo Ente.

Le modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 78/2010 contenute nel maxi-emendamento sono le seguenti:

1. **abrogazione legge 322/1958, per la costituzione di una posizione assicurativa presso l'Inps da altri fondi:** viene abrogata la possibilità da parte di un dipendente pubblico che non ha maturato diritto a pensione presso Inpdap di trasferire la posizione gratuitamente all'Inps per poter richiedere il trattamento pensionistico;
2. **onerosità del trasferimento/ricongiunzione dei contributi dall'Inpdap (pubblico) all'Inps (privato) – art. 1 legge 29/1979 a decorrere dalle domande presentate dal 31.7.2010:** fino al 30 giugno 2010 era consentita la ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi versati in un fondo esclusivo (es. Inpdap), sostitutivo ed esonerativo presso il fondo dei lavoratori Inps;
3. **modifica determinazione oneri di ricongiunzione dei contributi dall'Inps (privato) all'Inpdap (pubblico) – art. 2 legge 29/1979:** si modificano in modo peggiorativo i parametri adottando i coefficienti per il calcolo della riserva matematica, previsti dal DM del 2007;
4. **sono interessati dalle modifiche anche i lavoratori con contribuzione versata nei soppressi fondi telefonici ed elettrici:** vengono abrogate le disposizioni per il trasferimento gratuito nell'Ago dal Fondo Elettrici e Telefonici e la possibilità di optare per il pensionamento a carico dell'Ago, se più favorevole. In luogo del trasferimento gratuito viene concessa facoltà di trasferire a titolo oneroso ai sensi dell'art. 1 della legge 29/1979.

L'attività del gruppo parlamentare PD della Commissione Lavoro

CONTRO GLI INTERVENTI DISSENNATI DEL GOVERNO

Va rilevato che la legge 122/2010 è il frutto della conversione del decreto-legge 78/2010, approvato con voto di fiducia senza possibilità di modifica del testo. Pertanto tutti i nostri emendamenti di modifica o di soppressione dell'articolato sono stati respinti o non portati in votazione.

Ciononostante abbiamo intrapreso una serie di azioni parlamentari per contrastare l'operato di questo Governo in materia previdenziale. Per prima cosa abbiamo presentato due proposte di legge per rendere inefficace la manovra di luglio e ripristinare la situazione precedente:

Proposta di legge n. 3692 (*“Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso dei lavoratori e delle lavoratrici al trattamento di pensione”* presentata il 4 agosto 2010): per la prima volta si è agito sulle pensioni senza garantire a chi è senza lavoro, a chi è stato autorizzato alla prosecuzione volontaria, a chi ha 40 anni di contributi di mantenere almeno i requisiti precedenti. La nostra proposta vuole tutelare i lavoratori e le lavoratrici in questa situazione.

Proposta di legge n. 3693 (*“Abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti i requisiti per l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione e la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, nonché disposizioni in materia previdenziale”* presentata il 4 agosto 2010): dal 1958 si garantiva a tutti i lavoratori e le lavoratrici che non riuscissero a perfezionare i requisiti per poter avere la pensione in un fondo sostitutivo ed esonerativo (Inpdap, fondo elettrici, postelegrafonici ecc) di potersi creare gratuitamente la posizione assicurativa all'Inps per poter godere di una pensione. Il trasferimento dall'Inps agli altri fondi è da sempre oneroso perché tale trasferimento

avrebbe poi garantito una pensione migliore, mentre il trasferimento dagli altri fondi all'Inps era gratuito perché meno vantaggioso. La manovra di luglio 2010 del Governo ha reso oneroso ogni trasferimento di contributi. Questo abbatte un pilastro del sistema, una vera garanzia, ancor più importante oggi in particolare per i giovani che si trovano a passare da un lavoro precario ad un altro. L'abrogazione della legge n. 322/1958 è ancor più grave sapendo che questo Governo l'ha pensata solo per penalizzare le donne, per impedire alle lavoratrici del pubblico impiego di passare gratuitamente i contributi all'Inps per mantenere il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni (anche se probabilmente non l'avrebbe fatto nessuna donna perché la liquidazione della pensione Inpdap è più favorevole). La nostra proposta vuole ripristinare la situazione precedente.

Abbiamo presentato poi la **proposta di legge n. 3871** (*“Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n.42 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare”* presentata il 17 novembre 2010) con l'intento di offrire una soluzione pratica al corto circuito che si è nel frattempo evidenziato sulla questione delle ricongiunzioni. Le riforme delle pensioni del 1992 e del 1995 dovevano essere completate per garantire ad ogni lavoratore di poter utilizzare tutti i contributi versati in

diverse gestioni: è assolutamente necessario legiferare per garantire a tutti di poter “totalizzare” (mettere insieme/ricongiungere) i propri contributi per avere un’unica pensione pagata in quote (proquota) dai diversi enti in cui sono stati versati. La nostra proposta va a coprire queste lacune e permette anche la reciprocità tra gli enti (per esempio garantisce la possibilità di pensione supplementare su pensione Inps anche con contributi versati in altri fondi o gestioni). Questa iniziativa è diventata ancora più necessaria dopo l’abrogazione della legge 322/1958, perché oggi si obbligano i lavoratori e le lavoratrici a pagare cifre enormi per un diritto alla pensione che dovrebbe essere garantito a tutti indipendentemente dal fondo in cui sono stati versati i contributi.

Le nostre battaglie alla fine hanno portato qualche frutto. Il 25 febbraio 2011 l’approvazione di un ordine del giorno della maggioranza (il 9/4086/2 di Vincenzo Antonio Fontana, Foti, Fedriga, Pelino, Scandroglio, Munerato, Bonino, Moffa, Cazzola) evidenzia un amaro paradosso: la stessa maggioranza di centrodestra, artefice del pasticcio incriminato, impegna il Governo a valutare l’opportunità di diramare direttive agli enti previdenziali per predisporre forme di rateizzazione dell’ammontare dovuto dai lavoratori; ma, cosa assai più rilevante, impegna il (proprio!) Governo a valutare l’opportunità di ricercare con le parti sociali interessate e con gli enti previdenziali competenti, misure in grado di affrontare e risolvere il problema attraverso una adeguata revisione delle norme in materia di totalizzazione e di allargamento dei suoi effetti.

Anche la maggioranza quindi sembra prendere coscienza degli errori macroscopici delle proprie scelte. Il centrodestra si è reso conto delle iniquità presenti nella legge e della gravità della situazione? Vuole agire per migliorare le norme in materia di totalizzazione dei contributi, recependo quindi la nostra iniziativa legislativa?

Sembra che qualcosa, in questo senso, si stia muovendo: in Commissione Lavoro l’on. Cazzola del Popolo della Libertà ha presentato il 5 aprile 2011 una sua proposta di legge sulla totalizzazione (C. 4260) che ripropone i contenuti della nostra proposta c. 3871! L’unica differenza significativa tra i due testi sta nel fatto che quello di Cazzola è una legge delega al Governo mentre la nostra proposta ha l’impostazione di una legge che entrerebbe subito in vigore appena approvata. Questa proposta è stata quindi abbinata alla nostra e prosegue il suo iter in Commissione. Proprio in Commissione possiamo vantare un primo, significativo successo: nel comitato ristretto incaricato di redigere il testo unificato delle due proposte di legge abbiamo ottenuto anche la disponibilità a prevedere che le norme della legge 122/2010 siano sospese in attesa dell’approvazione della regolamentazione generale sulla totalizzazione e che si possano restituire gli importi eventualmente versati dai lavoratori per le ricongiunzioni onerose previste dal luglio 2010.


Non possiamo ovviamente cantar vittoria, ma registriamo almeno il merito di aver fatto capire alla maggioranza di aver sbagliato! Ora dobbiamo insistere, anche attraverso la mobilitazione e l’impegno delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori, per vedere come si comporterà il Governo di fronte alla posizione dell’intera Commissione Lavoro che in varie occasioni e con dichiarazioni esplicite si è espressa all’unanimità (compresi quindi i colleghi di maggioranza - sempre che mantengano le posizioni prese). Siamo consapevoli che per la maggioranza e per il Governo è difficile tornare indietro, ma la manovra di luglio 2010 è talmente sbagliata e ingiusta che non riusciamo ad immaginare che possa rimanere in vigore.

Nel frattempo i lavoratori stanno già iniziando a pagare, a rate, le somme dovute per accedere alla pensione. A causa delle norme approvate con la legge 122/2010 gli oneri di ricongiunzione richiesti dall’Inps sono pesantissimi. Si tratta anche di lavoratori già usciti dal lavoro; alcuni non godono

più degli ammortizzatori sociali e quindi sono senza alcuna forma di reddito, altri sarebbero già in pensione ma, “grazie” alle modifiche volute dal centrodestra, senza pagare la ricongiunzione non hanno più i requisiti!

Siamo assolutamente convinti che si debba fare tutto il possibile per far capire i drammi che si stanno vivendo. È incredibile constatare quante ingiustizie si siano prodotte con un'unica norma. Il Governo voleva impedire alle donne del pubblico impiego di trasferire gratuitamente i propri contributi all'Inps per poter accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni anziché 65, e non si è accorto che le statali avrebbero potuto mantenere la vecchia normativa con la gratuità e le donne nel resto del pubblico impiego no. Questa è solo una delle tante dimostrazioni dell'incapacità di questo Governo, dell'approssimazione con cui affronta argomenti seri che avrebbero bisogno di attenzione, riflessione e competenza.

Anche se non è nostra abitudine fare interrogazioni che citino nomi e cognomi di singoli cittadini, in questo caso abbiamo fatto un'eccezione proprio per dimostrare le diverse tipologie di problematiche e le contraddizioni che derivano dalle politiche dissennate della maggioranza, che stanno creando ingiustizie profonde anche all'interno del grande comparto del pubblico impiego.



◆ **Risoluzione in Commissione Lavoro 7/00427**

27 ottobre 2010 – Per impegnare il Governo, a seguito dell'approvazione del decreto-legge 78/2010, a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della costituzione di posizione assicurativa presso l'Inps; a prevedere una normativa che permetta la reale totalizzazione dei contributi versati; ad adottare iniziative idonee affinché in ogni gestione o cassa previdenziale si possa costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione (iter: in corso).

◆ **Risoluzione in Commissione 7/00428**

27 ottobre 2010 - Per impegnare il Governo, a seguito dell'approvazione del decreto-legge 78/2010, ad adottare iniziative normative - nel quadro della legge di stabilità - che includano tra i soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 78 del 2010 con-

Sembra che il Ministro Sacconi abbia finalmente capito che devono essere apportate modifiche alla manovra di luglio 2010 e ha attivato un tavolo al Ministero del Lavoro per una legge sulla totalizzazione. Non ha coinvolto, però, né le organizzazioni sindacali né i patronati.

COMUNQUE È UNA VITTORIA DEL PD

vertito dalla legge n. 122 del 2010 anche i lavoratori dipendenti con cessazione involontaria del rapporto di lavoro entro il 31 luglio 2010; ad adottare iniziative normative per mantenere le finestre previdenti per i lavoratori e le lavoratrici che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano effettivamente effettuato almeno un versamento e i soggetti che si trovino, alla medesima data, in stato di disoccupazione; ad ampliare il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità

di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto-legge; ad impartire istruzioni alle pubbliche amministrazioni affinché tengano conto dei nuovi termini di decorrenza della pensione nei casi in cui decidano di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro di quei soggetti che abbiano raggiunto il 40o anno di servizio o di contributi, ciò al fine di evitare che il pubblico dipendente debba restare senza stipendio e senza pensione.

Il 19 gennaio 2011 la Commissione Lavoro, con distinte votazioni, ha approvato il testo unificato delle risoluzioni n. 7/00403, 7/00441 e 7/00442 (che assume il numero 8/00103) e ha respinto la nostra risoluzione n. 7/00428 a firma Damiano e altri.

Il nostro voto al testo unificato è stato contrario perché non impegna il governo a mantenere le finestre della legge 247/2007 per chi abbia perso il lavoro, per chi sia in mobilità o cassa integrazione lunga, per chi sia stato autorizzato alla prosecuzione volontaria e per chi abbia già maturato 40 anni di contribuzione.

◆ **Interrogazione 5 /03379**

14 settembre 2010 - "per sapere, dopo l'abrogazione di leggi con il decreto-legge 78/2010 che prevedevano la gratuità del trasferimento/ricongiunzione posizioni assicurative, come intenda procedere il Ministro del Lavoro per reintrodurre condizioni di equità per chi richiede la ricongiunzione dal 1° luglio 2010" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5 /03404**

15 settembre 2010 – "per sapere, dopo l'approvazione del decreto-legge 178/2010 e i conseguenti pesanti oneri per chi abbia contributi in diverse gestioni, se non ritenga il Ministro interrogato assumere iniziative normative che consentano ai lavoratori e alle lavoratrici di poter totalizzare, senza oneri aggiuntivi, tutti i contributi versati in diverse casse di previdenza nel corso dell'attività lavorativa" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5 /03778**

10 novembre 2010 – "per sapere, a seguito abrogazione della legge 322/1958 con decreto-legge 78/2010 che consentiva la possibilità di trasferire gratuitamente la posizione assicurativa presso l'Inps, come il Ministro intenda affrontare la situazione di tutti coloro che, non per libera scelta, ma solo per ottenere la prestazione, si ritrovano costretti ad un trasferimento di contributi all'Inps per poter avere una pensione" (iter: in corso)

◆ **Interrogazione 5/04043**

12 gennaio 2011 - "per sapere come intenda procedere il Ministro interrogato per correggere le vigenti norme sulla totalizzazione che hanno fortemente penalizzato tutti coloro che intendono usufruire della totalizzazione e che vantano un'anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5/04044**

12 gennaio 2011 - "per sapere come e quando intenda il Ministro interrogato affrontare le questioni sollevate e porre in atto i necessari provvedimenti che consentano non solo di onorare accordi sottoscritti con le parti sociali in sede ministeriale, ma anche fornire idonee soluzioni alle circostanziate problematiche segnalate dalle organizzazioni sindacali e da tutti i lavoratori e le lavoratrici che stanno vivendo la drammatica situazione di non avere certezza rispetto alla propria pensione a seguito dell'emanazione del decreto-legge 78/2010" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5/04430**

23 marzo 2011 - "per sapere quanti lavoratori e lavoratrici abbiano ri-congiunto i propri contributi all'Inps gratuitamente negli ultimi 10 anni, specificando quanti anni in media per ogni ricongiunzione" (iter: in corso). La risposta a questa interrogazione permetterebbe di capire quanti siano i lavoratori e le lavoratrici che hanno goduto della possibilità di ricongiunzione gratuita e di conseguenza anche la consistenza della platea penalizzata dalla manovra di luglio 2010.

◆ **Interrogazione 5/04657**

27 aprile 2011 - "per sapere se i Ministri interrogati siano a conoscenza che per i dipendenti statali iscritti alla cassa di Stato (CTPS), che cessino a tutt'oggi dal servizio, la possibilità di costituire la posizione previdenziale all'Inps è senza oneri e se non ritengano di valutare l'opportunità di promuovere l'abrogazione delle norme intervenute con l'articolo 12 e seguenti, del decreto-legge 78/2010, stante la palese contraddittorietà delle stesse e la conseguente difficile applicazione, che comporterà l'attivazione di ricorsi nelle sedi competenti" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5/04677**

3 maggio 2011 - "per sapere se il Ministro intenda assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata e consentire, come richiede giustamente il signor Lotti, lavoratore nel settore dell'energia, che vengano fatti salvi i diritti di coloro che hanno lavorato e versato i contributi per la pensione e cessato di lavorare prima dell'entrata in vigore della legge 122/2010" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5/04680**

3 maggio 2011 - raccontiamo il caso di un lavoratore che ha contributi Inps e Inpdap, uno dei tanti che per avere la pensione sarà comunque costretto a pagare la ricongiunzione dei contributi o in uno o nell'altro ente (contributi già pagati!). La regola che vigeva dal 1958 sanciva che il trasferimento dei contributi dall'Inps ad un fondo che avrebbe erogato una pensione migliore comportava un onere a carico del lavoratore, mentre il trasferimento o ricongiunzione all'Inps era gratuita, proprio perché il trattamento pensionistico sarebbe stato quello garantito dall'Inps, meno favorevole degli altri enti o fondi. Abbiamo dunque chiesto "al Ministro interrogato se non ritenga di prendere atto dell'iniquità delle norme introdotte con il decreto-legge 78/2010 e assumere le necessarie iniziative correttive che consentano di ripristinare certezza e di mantenere le condizioni precedenti, almeno fino all'approvazione di una legge sulla totalizzazione dei contributi (già in discussione in commissione lavoro) in modo da non penalizzare in modo così grave il singolo lavoratore" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5/04763**

18 maggio 2011 - chiediamo conto a Governo e maggioranza delle migliaia i lavoratori e le lavoratrici incappati, per loro sfortuna e non certo per loro negligenza o ignoranza, nelle nuove disposizioni approvate con la manovra di luglio 2010: "sono moltissime le proteste pervenute a tutti i parlamentari per far comprendere alla maggioranza e al Governo quanto siano inique e ingiuste le modifiche introdotte con la legge 122/2010, e si intende riportare nel presente atto di sindacato ispettivo il caso concreto del signor Mario Serafino, raccontato con le sue stesse parole: «Ho maturato i requisiti per avere diritto alla pensione il 30 settembre 2010 con 40 anni di contribuzione di cui gli ultimi 12 anni versati nel Fondo Telefonico come dipendente WIND. La finestra utile per la decorrenza della mia pensione è quella del 1o gennaio 2011 ma al momento la mia domanda di pensione è ferma perché devo ricongiungere i contributi versati nel Fondo Telefonico in AGO-Inps e la nuova legge n. 122 del 2010 del 30 luglio 2010 prevede che la ricongiunzione sia onerosa. Al momento l'Inps non mi ha ancora quantificato ufficialmente la cifra che devo versare, ma mi ha confermato solo che è molto onerosa e in base ai loro calcoli è circa 50.000 euro probabilmente anche di più (cifra confermata anche dal patronato che segue la mia pratica di pensione). Devo anche precisare che, nel mio caso per problemi di esuberi aziendali, ho concordato con la WIND l'uscita anticipata al 31 dicembre 2009 e ho continuato con il versamento dei contributi volontari fino al 30 settembre 2010 per raggiungere i 40 anni di contributi. Anche i contributi volontari sono stati versati nel Fondo Telefonico su precisa indicazione dell'Inps perché la ricongiunzione era gratuita e non aveva nessun senso farla prima. Mi trovo quindi nella situazione che pur avendo cessato il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2009, quindi molto prima che sia entra-

ta in vigore la legge n. 122 del 2010 del 30 luglio 2010, devo comunque pagare la ricongiunzione per aver proseguito la contribuzione volontaria nel Fondo fino al 30 settembre 2010 (e senza aver maturato i diritti alla pensione a carico del Fondo). A oggi mi trovo che sono stato disoccupato per tutto il 2010 e adesso devo pagare una cifra considerevole per andare in pensione dopo aver pagato correttamente i contributi per 40 anni perché anche quelli versati nel Fondo a partire dal 1° gennaio 1997 (io ho iniziato i versamenti nel fondo nel 1998) sono stati uniformati in tutto e per tutto a quelli dell'AGO e quindi la contribuzione versata da parte mia e da parte dell'azienda è identica come se fosse stata versata nell'AGO. Inoltre i Fondi Telefonici sono stati soppressi dal 1° gennaio 2000 e l'azienda (WIND) in cui ho lavorato, attualmente versa i contributi ai dipendenti entrati dopo il 2000 nell'AGO e a quelli che erano già nel Fondo dal 1998 ha continuato a versarli nel Fondo. L'Inps di Ivrea (è stata di parola) mi ha comunicato ufficialmente che, per accogliere la mia domanda di pensione (finestra 1° gennaio 2011) devo iniziare a pagare le prime 3 rate relative alla ricongiunzione dei contributi da Fondo Telefonico in AGO (importo 10.400 Euro), ho deciso di iniziare a pagare (altrimenti io la pensione quando la vedo) con la speranza che nell'eventualità ci sia una correzione della legge attuale si tenga anche in considerazione quelli che purtroppo hanno già pagato e dar loro la possibilità di recuperare eventualmente le somme versate. Cordiali Saluti Serafino Mario.»

A seguito di questo esempio chiediamo se il Ministro intenda assumere iniziative normative per correggere la norma sopra richiamata e ripristinare la giustizia previdenziale nel consentire, come richiede giustamente il signor Serafino, che vengano fatti salvi i diritti almeno di coloro che hanno lavorato e versato i contributi per la pensione e che, avendo chiuso il rapporto di lavoro addirittura al 31 dicembre 2009 per esodo

legato a riduzioni di personale ed essendo stati autorizzati alla prosecuzione volontaria, per poter perfezionare i requisiti per la pensione si vedono invece modificate le norme con le quali avevano cessato il lavoro in modo irreversibile e quindi sono senza lavoro, senza ammortizzatori sociali, hanno pagato volontariamente i contributi ed è stato comunicato loro che per avere la pensione si ritrovano nella condizione di dover pagare cifre spropositate e senza alcun senso logico, ma solo in virtù di una norma assolutamente sbagliata" (iter: in corso).

♦ **Interrogazione 5/04764**

18 maggio 2011 - ribadiamo ancora una volta gli errori e le ingiustizie provocate dal famigerato decreto: "a seguito della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in particolare articolo 12), qualsiasi trasferimento o ricongiunzione di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso; con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con effetto retroattivo, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore; gli enti previdenziali, come è noto, suggerivano ai cittadini che si recavano ai loro sportelli di non affrettarsi con le richieste di ricongiunzione, perché si sarebbe trattato comunque di ricongiunzioni a titolo gratuito, se verso l'Inps; il signor Massimo Siviero di Napoli - dipendente Vodafone Spa, che come molti lavoratori dei settori elettrico e telefonico si trova fortemente penalizzato dalla norma sopra richiamata, ha ritenuto di proporre un esposto al Presidente della Repubblica, avverso le norme introdotte con l'articolo 12 e seguenti del decreto-legge n. 78 del 2010;

in data 21 aprile 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispondeva al signor Siviero con lettera (protocollo 24/V/007406), inviata per conoscenza anche al segretario generale della Presidenza della Repubblica - ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali;

la suddetta lettera, a firma del Dirigente dottor Stefano Listanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generali per le politiche previdenziali - div. V - dopo aver premesso come sia stato modificato l'istituto della ricongiunzione dall'articolo 12 e seguenti del decreto-legge n. 78 del 2010, conclude come segue: «Ciò premesso, si prende atto della segnalazione da lei offerta circa le negative conseguenze che la predetta modifica legislativa ha provocato sulla platea degli iscritti al Fondo telefonici dell'Inps e si assicura, fin d'ora, un'attenta valutazione al fine di predisporre un eventuale intervento di riordino complessivo della materia»;

la norma sopra richiamata ha penalizzato non solo i lavoratori iscritti ai fondi elettrici e telefonici ma anche tutti coloro che devono trasferire contributi da altri fondi all'Inps:

se non ritenga il Ministro interrogato, a fronte della risposta fornita dal Ministero al lavoratore, di assumere iniziative per correggere la norma sopra richiamata che sta comportando pesanti e negative penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici" (iter: in corso).

◆ **Interrogazione 5/05808**

25 maggio 2011 - per sapere se non ritenga il Ministro interrogato, tenuto conto anche della grave crisi del settore minerario e i conseguenti accordi sottoscritti, di intervenire urgentemente presso l'Inps e assumere le necessarie iniziative per ripristinare le condizioni precedenti in linea con la particolarità del Fondo speciale di settore (iter: in corso).

◆ **Ordine del Giorno 9/3638/115 approvato in Aula**

29 luglio 2010, seduta n.361 in sede di approvazione dl n. 78/2010 che impegna il Governo a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una deroga per i lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni di contributi, considerando anche che il periodo in eccedenza non contribuisce ai fini del trattamento pensionistico.

◆ **Ordine del Giorno 9/3638/107 approvato in Aula**

29 luglio 2010, seduta n.361 in sede di approvazione dl n. 78/2010 che a decorrere dal 1° luglio 2010, ha reso oneroso per tutti, lavoratrici e lavoratori, l'articolo della legge 29 del 1979 (trasferimento della contribuzione da altri fondi all'Inps) finora gratuito e pertanto si impegna il Governo a valutare con attenzione gli effetti delle abrogazioni descritte in premessa, valutando altresì la possibilità di correggere una situazione che discrimina i lavoratori e le lavoratrici che non hanno un unico percorso previdenziale.

Abbiamo provato ad inserire nel decreto milleproroghe lo slittamento dell'entrata in vigore dell'articolo 12 della legge 122/2010, ne abbiamo spiegato le motivazioni con un intervento in aula il 24 febbraio 2011, ma il nostro emendamento non è stato preso in considerazione perché il Governo ha posto l'ennesimo voto di fiducia.

Mozione 1-00583

presentata il 7 marzo 2011 calendarizzata per la discussione in Aula in giugno:

- per impegnare il Governo ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di arrivare ad un sistema che permetta una completa e gratuita ricostruzione di carriera senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi o pagamenti doppi; ad adottare iniziative idonee affinché ogni gestione o cassa previdenziale eroghi, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo per coloro che sono già titolari di pensione;

- a prevedere iniziative normative idonee per ripristinare la gratuità della costituzione di posizione assicurativa presso l'Inps; a prevedere una normativa che permetta la reale totalizzazione dei contributi versati; ad ampliare il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6, del citato decreto-legge 78/2010; ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di arrivare ad un sistema che permetta una completa e gratuita ricostruzione di carriera senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi. A prevedere le opportune iniziative affinché le risorse risparmiate con l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne possano essere effettivamente finalizzate al finanziamento di servizi sociali e servizi volti al sostegno della maternità e della conciliazione dei tempi di cura e di lavoro; a intervenire, anche con specifiche iniziative normative, al fine di consentire la prosecuzione volontaria dei contributi nel fondo in cui si è iscritti, nonché il trasferimento gratuito dei contributi provenienti da qualunque fondo all'Inps.

ALTRE PROPOSTE

Abbiamo fatto molte altre proposte in materia previdenziale ma sono tutte ferme perché questa maggioranza, fino ad oggi, ha solo "TAGLIATO". Non ha riformato o prodotto innovazione.

- ◆ Disposizioni in materia di contributi previdenziali, istituzione della pensione di base e calcolo delle pensioni erogate dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (3268)
(presentata il 3 marzo 2010)

Questa è la proposta fondamentale di riforma: creare uno zoccolo di base finanziato dalla fiscalità generale a cui aggiungere la pensione calcolata in base ai contributi effettivamente versati. In questo modo si creano le condizioni per garantire una pensione che tenga conto che non esisterà più l'integrazione al trattamento minimo e che le condizioni dell'occupazione non garantiranno più un lavoro per tutta la vita con retribuzioni crescenti. Ormai la flessibilità, i cambiamenti di lavoro, i periodi di disoccupazione e i lavori precari impongono una base per tutti alla quale aggiungere la parte contributiva, per poter garantire come minimo un tasso di sostituzione retribuzione/pensione del 60%. Una proposta simile è stata presentata anche da Cazzola (pdl) come delega al governo, noi ovviamente non ci fidiamo di delegare il governo e preferiamo l'iter parlamentare. Riteniamo che questo percorso riformatore sia indispensabile.

- ◆ Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e di incrementi del trattamento di pensione per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori (3114)
(presentata il 13 gennaio 2010)
- ◆ Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di perequazione automatica delle pensioni, e all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di integrazione al trattamento minimo (3267)
(presentata il 3 marzo 2010)

- ◆ Modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti l'estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica ivi prevista (**757**)
(presentata il 6 maggio 2008)
- ◆ Disposizioni in materia di cumulo tra le prestazioni erogate dall'INAIL e dall'Inps (**758**)
(presentata il 6 maggio 2008)
- ◆ Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico (**759**)
(presentata il 6 maggio 2008)
- ◆ Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago. Disciplina della professione di agenzie di spettacolo (**761**)
(presentata il 6 maggio 2008)
- ◆ Disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago e disposizioni fiscali in favore delle esecuzioni musicali dal vivo (**762**)
(presentata il 6 maggio 2008)
- ◆ Disposizioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone non autosufficienti (**1093**)
(presentata il 20 maggio 2008)
- ◆ Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (**1220**)
(presentata il 30 maggio 2008)
- ◆ Misure a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici autonome e di rispetto della parità di genere in sede di aggiudicazione delle gare di appalto (**1228**)
(presentata il 3 giugno 2008)
- ◆ Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (**1263**)
(presentata il 6 giugno 2008)
- ◆ Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti (**1297**)
(presentata il 13 giugno 2008)
- ◆ Disposizioni per la gestione delle procedure di assegnazione di appalti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, mediante strumenti telematici (**1369**)
(presentata il 24 giugno 2008)
- ◆ Modifiche agli articoli 48, 50, 51 e 75 della Costituzione, in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia (**1635**)
(presentata il 2 settembre 2008)
- ◆ Disposizioni per la tutela delle vittime di vessazioni o maltrattamenti psicologici nell'ambito dell'attività lavorativa (mobbing) (**1976**)
(presentata il 2 dicembre 2008)
- ◆ Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (**2024**)
(presentata il 17 dicembre 2008)
- ◆ Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti previdenziali riscattatori in base ai principi dell'ordinamento europeo (**2070**)
(presentata il 15 gennaio 2009)

- ◆ Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali (**2100**)
(presentata il 23 gennaio 2009)
- ◆ Disposizione concernente la classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali, degli enti cooperativi che esercitano attività connesse o strumentali a quella agricola (**2156**)
(presentata il 4 febbraio 2009)
- ◆ Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato (**2157**)
(presentata il 4 febbraio 2009)
- ◆ Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile (**2158**)
(presentata il 4 febbraio 2009)
- ◆ Disposizioni riguardanti il trattamento tributario delle pensioni privilegiate ordinarie (**2314**)
(presentata il 19 marzo 2009)
- ◆ Norme in materia di previdenza in favore dei lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate (**2345**)
(presentata il 27 marzo 2009)
- ◆ Modifica all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di esenzione dall'obbligo di reperibilità per il controllo dell'assenza nei riguardi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di malattia oncologica, psichiatrica o renale necessitante del trattamento della dialisi (**2351**)
(presentata il 1° aprile 2009)
- ◆ Rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (**2372**)
(presentata l'8 aprile 2009)
- ◆ Disciplina della professione di collaboratore parlamentare (**2438**)
(presentata il 14 maggio 2009)
- ◆ Disposizione transitoria in materia di durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria (**2452**)
(presentata il 20 maggio 2009)
- ◆ Disposizioni per il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori esposti a fattori nocivi nei siti industriali ad elevato rischio di crisi ambientale (**2599**)
(presentata il 9 luglio 2009)
- ◆ Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e all'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti l'applicazione delle disposizioni in materia di forme pensionistiche complementari ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (**2611**)
(presentata il 14 luglio 2009)
- ◆ Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, concernenti la costituzione di fondi di riserva presso le forme pensionistiche complementari (**2612**)
(presentata il 14 luglio 2009)
- ◆ Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'indennità giornaliera durante il congedo di maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio (**2618**)
(presentata il 15 luglio 2009)
- ◆ Disposizioni per l'istituzione di un contratto unico di inserimento formativo e per il superamento del dualismo nel mercato del lavoro (**2630**)
(presentata il 22 luglio 2009)

- ◆ Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori (2688)
(presentata il 14 settembre 2009)
- ◆ Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in persone giuridiche private, nonché di tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione (2715)
(presentata il 24 settembre 2009)
- ◆ Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni in favore delle madri lavoratrici e di detrazioni per spese di assistenza e cura dei figli minori e di assistenza delle persone non autosufficienti (2948)
(presentata il 17 novembre 2009)
- ◆ Modifica all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (3056)
(presentata il 16 dicembre 2009)
- ◆ Disciplina delle organizzazioni, federazioni e associazioni a carattere nazionale di persone disabili e dei loro familiari (3224)
(presentata il 18 febbraio 2010)
- ◆ Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e altre disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della medesima legge (3298)
(presentata il 10 marzo 2010)
- ◆ Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9 novembre 1955, n. 1122, in materia di conseguimento del diritto alla pensione in favore dei giornalisti (3327)
(presentata il 17 marzo 2010)
- ◆ Disposizioni concernenti il prolungamento volontario dell'attività lavorativa oltre il termine di maturazione del diritto alla pensione (3343)
(presentata il 19 marzo 2010)
- ◆ Introduzione dell'articolo 62-bis.1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in materia di applicazione degli studi di settore alle lavoratrici libere professioniste in caso di maternità (3349)
(presentata il 25 marzo 2010)
- ◆ Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico (3376)
(presentata l'8 aprile 2010)
- ◆ Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (3409)
(presentata il 20 aprile 2010)
- ◆ Introduzione degli articoli 603-bis, 603-ter e 629-bis del codice penale e altre disposizioni contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, nonché disposizioni in materia di rinnovo del permesso di soggiorno per la ricerca di lavoro (3527)
(presentata il 7 giugno 2010)
- ◆ Agevolazioni per la conversione dei rapporti di collaborazione in contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di limiti di

- applicazione del contratto di lavoro a progetto, e all'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di esclusione del costo del lavoro nell'applicazione del criterio del prezzo più basso **(3542)**
(presentata il 14 giugno 2010)
- ◆ Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro **(3616)**
(presentata l'8 luglio 2010)
 - ◆ Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché delega al Governo per la ridefinizione della disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali **(3690)**
(presentata il 4 agosto 2010)
 - ◆ Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili **(3720)**
(presentata il 21 settembre 2010)
 - ◆ Regime fiscale dei sussidi assegnati ai soggetti disabili per l'inserimento lavorativo **(3802)**
(presentata il 21 ottobre 2010)
 - ◆ Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e disciplina del lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo **(3862)**
(presentata il 16 novembre 2010)
 - ◆ Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi **(3876)**
(presentata il 18 novembre 2010)
 - ◆ Modifica all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la misura del trattamento pensionistico di reversibilità in favore del coniuge superstite **(4010)**
(presentata il 18 gennaio 2011)
 - ◆ Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni concernenti la misura dei trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei superstiti **(4011)**
(presentata il 18 gennaio 2011)
 - ◆ Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario, nonché sottoposizione dei medesimi trattamenti a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito" **(4016)**
(presentata il 18 gennaio 2011)
 - ◆ Modifiche alla disciplina in materia di contribuzione, di totalizzazione dei periodi assicurativi e di calcolo delle prestazioni previdenziali per favorire l'occupazione e assicurare il diritto alla pensione **(4364)**
(presentata il 18 maggio 2011)

Deputati PD nella Commissione Lavoro

Teresa BELLANOVA

Giuseppe BERRETTA

Luigi BOBBA (*Vicepresidente*)

Antonio BOCCUZZI

Lucia CODURELLI

Cesare DAMIANO (*Capogruppo*)

Maria Grazia GATTI

Marialuisa GNECCHI

Marianna MADIA

Donella MATTESINI

Ivano MIGLIOLI

Alessia MOSCA (*Segretario*)

Elisabetta RAMPI

Giulio SANTAGATA

Amalia SCHIRRU



Per saperne di più visita il sito

www.deputatipd.it

Troverai questo opuscolo in formato digitale e potrai accedere a tutti i documenti integrali con un semplice click.